



# CITTA' DI GIULIANOVA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 15/03/2018

**OGGETTO:** ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 - CONFERMA

L'anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di Marzo, alle ore 17:15, nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MASTROMAURO FRANCESCO	SI
VICE SINDACO	CAMELI NAUSICAA	SI
ASSESSORE	RUFFINI FABRICE	SI
ASSESSORE	CANZANESE CRISTINA	SI
ASSESSORE	CORE GIAN LUIGI	SI
Presenti n° 5	Assenti n° 0	

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., all'art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all'art. 48 definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo, al comma 2, che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 fissa in capo al Consiglio Comunale la competenza ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote TASI e le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per l'approvazione delle aliquote IMU;

Richiamato il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della finanza territoriale ed in particolare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Richiamato il D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF);

Richiamato *l'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)*;

Richiamato l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la **IUC** si compone:

- ☛ dell'Imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ☛ di una componente riferita ai servizi, che si articola:
  - ☛ nel Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - ☛ nella Tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i vigenti Regolamenti comunali che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni dell' IMU, TASI e TARI;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il [Decreto del Ministro dell'interno](#) del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017), con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 09 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15.02.2018) che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Richiamate:

- ▣ *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 29.09.2014, relativa all'approvazione delle aliquote IMU;*
- ▣ *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30.07.2015, relativa alla conferma, per l'anno 2015, delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, già approvate con deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2014;*
- ▣ *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 15.12.2011, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF**, di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche apportate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 in data 16.02.2012 e n. 16 in data 16.04.2012;*
- ▣ *la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 in data 17.07.2012, relativa alla conferma delle **tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;*
- ▣ *la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 28.04.2016, relativa all'approvazione delle **tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997;***
- ▣ *la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2017 avente ad oggetto: "Aliquote e tariffe tributi comunali anno 2017 – Conferma";*

Considerato che la Legge di Bilancio 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ripropone per il 2018 il blocco della pressione fiscale locale già previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016. Il blocco non riguarda espressamente la TARI (stante l'obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana) e il COSAP in quanto avente natura patrimoniale;

Visto, in proposito, il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, così come *modificato dall' art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall' art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.*che testualmente recita:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#).*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

#### **VISTI :**

- il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., recante "Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L. 147/2013 (finanziaria 2014);
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti disciplinanti i singoli tributi;

Con voto unanime favorevole

#### **DELIBERA**

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
2. Confermare per l'anno 2018 le misure tariffarie già in vigore e riportate nelle deliberazioni richiamate in premessa, relative a IMU, TASI, ICP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, COSAP e Addizionale IRPEF;
3. Dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

4. Dare mandato all'Ufficio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali.

**Inoltre, con separata votazione,**

### **LA GIUNTA**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione,  
Con voto unanime favorevole

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U., D.Lgs. n. 267/2000.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta di deliberazione **n.ro 337 del 06/03/2018** si esprime ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. CORINTO PIROCCHI** in data **14/03/2018**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta **n.ro 337 del 06/03/2018** si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. CORINTO PIROCCHI** in data **14/03/2018**

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

Il Segretario Generale  
MARINI DOTT.SSA DANIELA

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 479**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **RASTELLI MARISTELLA** attesta che in data 23/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate